

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49 C.P.A.

MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMANDO GENERALE

DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Il **Sig. Antonio IODICE** (C.F. DCI NTN 94T07 G793H), nato a Polla (SA) il 07.12.1994 e residente in Sanza (SA), alla Via San Giovanni n. 4, rappresentato e difeso, per il presente atto, dall'**Avv. Italo ROCCO** (C.F. RCC TLI 75A29 H703T; pec avvitalorocco@pec.ordineforense.salerno.it) con il quale elettivamente domicilia in Roma, presso lo studio del dr. Giuseppe Placidi, in Via Barnaba Tortolini n. 30;

PREMESSO CHE

1 - Il Sig. Iodice, già Militare di Carriera nell'Esercito dal 2014, ha preso parte alla procedura concorsuale indetta dal Ministero della Difesa, con decreto pubblicato in G.U.R.I n. 38 del 15.05.2018, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, superando la prova scritta di concorso e le successive prove di efficienza fisica.

La Commissione Sanitaria, tuttavia, all'esito dell'accertamento psico-fisico, ha espresso un sorprendente giudizio di non idoneità fisica del ricorrente, disponendone l'esclusione dal concorso.

La Commissione, in particolare, ha assunto di aver riscontrato presunta patologia di *“alluce valgo bilaterale”*, condizione ostativa ai sensi dell’art. 582 del DPR 90/2010 e del D.M. 4.06.2014 per la idoneità al servizio militare.

2 - Il Sig. Iodice, pertanto, con ricorso (R.G. 15049/2018) e successivi motivi aggiunti, si è visto costretto ad impugnare dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma, tale illegittimo provvedimento di esclusione e la graduatoria di merito finale pubblicata in data 14.12.2019.

Il T.A.R., con ordinanza n. 3856/2019, ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato e ammettendo il ricorrente, con riserva, alla procedura concorsuale.

Il T.A.R., con tale ordinanza, ha inoltre ordinato *“l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Amministrazione contenente l’indicazione dell’Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati.”*

1 - L’Autorità giudiziaria adita è il T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Ibis, R.G. 15049/2018.

2 – Estratto dei motivi di ricorso:

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 582 DEL D.P.R. N. 90/2010 COME MODIFICATO DAL D.P.R. N. 207/2015 - ART. 10 DEL BANDO DI CONCORSO - DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA DEL 4.06.2014 RECANTE LA DIRETTIVA TECNICA PER L'ACCERTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI ED INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI INIDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - CARENZA DEL PRESUPPOSTO - ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ - PERPLESSITÀ - SVIAMENTO)

1.1 - Il giudizio di non idoneità fisica del ricorrente è, sicuramente, viziato per travisamento ed errore di fatto.

L'art. 582 del D.P.R. 90/2010, per quanto di interesse, alla lettera V punto 3), prevede le deformità gravi congenite e acquisite degli arti, quale causa di non idoneità al servizio militare e, dunque, di esclusione dalla procedura concorsuale.

La Commissione Medica di concorso, in esito ad indagini, in data 10.10.2018, avrebbe accertato la sussistenza di valgismo bilaterale a carico del Sig. Iodice, condizione prevista dal citato D.P.R..

Tale accertamento, però, innanzitutto è smentito per tabulas dagli esiti contrastanti della contestuale visita effettuata dal ricorrente, a distanza di pochi giorni da tale riscontro negativo.

La visita specialistica svolta in data 12.10.2018 dal Sig. Iodice, infatti, ha accertato la sua totale abilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e/o sportiva.

In particolare, lo specialista in Ortopedia e Traumatologia, ha riscontrato, unicamente, una lieve deviazione assiale degli alluci non dovuta a valgismo metatarso falangeo ma a valgismo interfalangeo, che non compromette in alcun modo la validità funzionale e strutturale dei piedi.

1.2 - L'erroneità del giudizio effettuato dalla Commissione è confermata anche dalla Consulenza Medico Legale, che si versa in atti. Il consulente di struttura pubblica, infatti, ha accertato senza ombra di dubbio che il Sig. Antonio Iodice non è affetto da alluce valgo, ma presenta ad entrambi gli alluci modesta deviazione interfalangea in valgismo, mentre la falange prossimale è perfettamente allineata al I metatarso.

La Commissione Medica di Concorso ha, quindi, erroneamente ritenuto che la suddetta lieve deviazione potesse integrare un grave valgismo, tale da compromettere, presumibilmente, il corretto svolgimento dell'attività militare, e da ricondurre, quindi, nelle cause di inidoneità previste dall'art. 582 D.P.R. 90/2010.

Gli esiti degli accertamenti svolti, invece, danno conto, della totale idoneità del ricorrente allo svolgimento dell'attività militare.

1.2 - È importante rilevare, inoltre, che l'art. 582 D.P.R. 90/2010, ai fini del giudizio di inidoneità fisica, richiede la sussistenza di grave deformità.

All'evidenza, la lieve malformazione di cui è affetto il ricorrente non comporta alcun problema funzionale del piede ed alcuna conseguenza sulla statica e meccanica dei piedi.

Tale quadro clinico, quindi, non può mai integrare grave deformità congenita o acquisita, prevista come causa di inidoneità dall'art. 582 D.P.R. 90/2010 (difetto del presupposto).

1.3 – Ma il giudizio di inidoneità e la conseguente esclusione è illegittimo anche per illogicità manifesta e per contrasto con i precedenti.

Il ricorrente, infatti, sulla base dei medesimi requisiti tecnico – sanitari, in data 3.7.2014 e, dunque, appena 4 anni fa, è stato giudicato idoneo da identico organo sanitario del Ministero della Difesa (Commissione Sanitaria del Centro di Selezione Napoli) nella procedura per il reclutamento di Militari di Carriera nell'Esercito Italiano.

Il ricorrente, pertanto, sulla base di tale accertamento, è stato arruolato ed ha svolto in maniera perfettamente adeguata l'attività di Militare di Carriera nell'Esercito, dando prova anche “sul campo” della sua idoneità fisica.

Ora, davvero non si comprende in base a quale parametro di coerenza logica – tecnica e sanitaria, un organo della stessa Amministrazione possa pervenire a conclusioni diametralmente opposte!

Né può seriamente sostenersi che la patologia grave sia improvvisamente insorta nell'ultimo periodo.

In disparte l'accertamento di segno contrario di organo sanitario medico – legale di struttura pubblica, infatti, la natura e tipologia di patologia, in assenza di fatti traumatici, escludono peggioramenti e comparse improvvise.

Resta confermato, dunque, il grave errore di fatto ed il travisamento che viziano l'esclusione, che è smentita dalle allegazioni tecniche di parte e dai precedenti della stessa Amministrazione.

3 - I provvedimenti impugnati con ricorso principale e successivi motivi aggiunti:

a - del provvedimento del 10.10.2018, a firma della Commissione di Valutazione, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo a rivestire la posizione di Allievo Carabiniere in ferma quadriennale;

b - di tutti gli atti e documenti istruttori, non conosciuti, redatti dalla Commissione per gli accertamenti sanitari;

c - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

d - della graduatoria finale per il reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicata in data 14.12.2018;

e - verbale n. 70 del 4.12.2018 con il quale la Commissione esaminatrice ha proceduto alla stesura della graduatoria finali di merito dei candidati risultati idonei;

f - del decreto di approvazione della graduatoria sub e).

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 22.03.2019, n. 3856/2019 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Salerno, 29.03.2019

Avv. Italo ROCCO